
INTRODUZIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

I principi di redazione

A cura di Carlo Pagliughi
Dottore commercialista
Avvocato

LA DOCUMENTAZIONE CHE FORMA E CORREDA IL BILANCIO

- › Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)
- › Conto economico (art. 2425, c.c.)
- › Nota Integrativa (artt. 2427, c.c.)

Documenti allegati

- › Relazione sulla gestione (art. 2428, c.c.)
- › Relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.)
- › Relazione del revisore (art. 2409-bis c.c. e d.lgs. 39/2010)

LA PROCEDURA DI REDAZIONE

- **Art. 2364**: convocazione Assemblea ordinaria entro 120 (salvo eccezione) giorni dalla chiusura dell'esercizio
- **Art. 2429**: comunicazione al Collegio Sindacale del progetto di bilancio almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea e deposito presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea


TEMPISTICA

- Gli **amministratori** devono predisporre il progetto di bilancio entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio
- I **Sindaci** e l'**organo di controllo contabile** devono predisporre le rispettive Relazioni entro 15 giorni dalla assemblea
- Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio deve essere depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2435 c.c.)

LA STRUTTURA NORMATIVA

- > la clausola generale (art. 2423, co. 2, c.c.)
- > i principi di redazione (art. 2423-bis, c.c.)
- > la struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico (artt. 2423-ter ss., c.c.)
- > i criteri di valutazione (art. 2426, c.c.)
- > i principi contabili nazionali OIC

LA STRUTTURA NORMATIVA



LA CLAUSOLA GENERALE

(art. 2423, co. 2, c.c.)

- > “il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero** e **corretto** la **situazione patrimoniale e finanziaria** della società e il **risultato economico dell’esercizio**”

LA CLAUSOLA GENERALE (SEGUE)

Il requisito della chiarezza

Il **requisito della chiarezza** può essere declinato nei seguenti profili:

- Conformità agli schemi di bilancio
- Divieto di compensare le voci
- Rappresentazione di note esplicative aggiuntive

LA CLAUSOLA GENERALE (SEGUE)

Il requisito della rappresentazione veritiera e corretta

L'oggetto della rappresentazione di bilancio:

- Il risultato economico conseguito nell'esercizio
- La composizione del patrimonio aziendale e la situazione finanziaria dell'impresa

LA CLAUSOLA GENERALE (SEGUE)

La deroga

- Deroga ammessa in casi eccezionali e da motivare nella nota integrativa
- Gli eventuali utili vanno iscritti in una riserva non distribuibile
- La riserva è distribuibile quando tali utili sono realizzati

I POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO (art. 2423 bis c.c.)

Definiscono i **fondamenti** di carattere generale cui devono uniformarsi i criteri di valutazione delle singole poste di bilancio

I PRINCIPI DI REDAZIONE

(art. 2423 bis c.c.)

- 1) la prudenza, la continuità aziendale e la funzione economica dell'elemento patrimoniale
- 2) l'espressione degli utili solo se realizzati
- 3) la competenza dei proventi e degli oneri
- 4) i rischi e le perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio
- 5) la valutazione separata di elementi eterogenei
- 6) la continuità dei criteri di valutazione

I PRINCIPI DI REDAZIONE: **la continuità** (art. 2423 bis c.c.)

il bilancio deve esprimere **valori di funzionamento**, cioè ottenuti applicando criteri miranti a rilevare l'utilità che i beni possono fornire all'impresa in esercizio (per es. le immobilizzazioni non vanno iscritte a valori di realizzo). Solo se deliberata la messa in liquidazione si dovrà passare a valori di dismissione.

I PRINCIPI DI REDAZIONE: **la prudenza** (art. 2423 bis c.c.)

Questo principio costituisce la sintesi concettuale di una serie di regole che mirano ad evitare che il bilancio esponga **utili** stimati ma non **realizzati**: l'utile emergente dal bilancio deve essere, in linea di principio, solo l'utile distribuibile.

Tutte le perdite, invece, devono essere riflesse in bilancio anche se non definitivamente realizzate.

I PRINCIPI DI REDAZIONE: **la competenza** (art. 2423 bis c.c.)

L'**effetto** delle operazioni gestionali deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti)

IL RUOLO DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (OIC)

- › clausole tecniche con funzione interpretativa e, ove necessario, integrativa delle norme civilistiche ma sempre ad esse subordinate
- › in particolare, la subordinazione al rispetto della clausola generale e dei principi di redazione

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC – 2014 (1/2)

- Aggiornamento dei principi contabili nazionali: emissione di 19 nuovi/novellati OIC
- Si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

Principi contabili emessi in data **26 giugno 2014:**

OIC 15 – Crediti

OIC 20 – Titoli di debito

OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprie

(N.B.: di tali Principi è tuttavia consentita un'applicazione anticipata)

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC – 2014 (2/2)

Principi contabili emessi in data **5 agosto 2014:**

[OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali](#)

[OIC 10 Rendiconto finanziario](#)

[OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio](#)

[OIC 13 Rimanenze](#)

[OIC 14 Disponibilità liquide](#)

[OIC 16 Immobilizzazioni materiali](#)

[OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto](#)

[OIC 18 Ratei e risconti](#)

[OIC 19 Debiti](#)

[OIC 22 Conti d'ordine](#)

[OIC 23 Lavori in corso su ordinazione](#)


[OIC 25 Imposte sul reddito](#)

[OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera](#)

[OIC 28 Patrimonio netto](#)

[OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio](#)

[OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto](#)



SCHEMI DI BILANCIO

Il sistema di bilancio per le società di capitali, le società cooperative e mutualistiche

Conto Economico
art. 2425

Nota Integrativa
art. 2427.....

Stato Patrimoniale
art. 2424

Relazione sulla gestione
art. 2428

Criteri di
rappresentazione
(2423 *ter*)

STATO PATRIMONIALE

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI

A) PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI

STATO PATRIMONIALE (segue)

- FORMA A SEZIONI CONTRAPPOSTE
- STRUTTURA RIGIDA:
 - B macroclasse IMMOBILIZZAZIONI
 - III classe Immobilizzazioni finanziarie
 - 1 voce Partecipazioni
 - a) sottovoce imprese controllate
- I FONDI RETTIFICATIVI SONO PORTATI A DIRETTA RIDUZIONE DELLA VOCE, pertanto nell'attivo la voce immobilizzazioni è indicata al netto dei fondi ammortamento
- LA CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI TRA IMMOBILIZZAZIONI E ATTIVO CIRCOLANTE SI BASA SUL CRITERIO DI DESTINAZIONE: devono essere iscritti tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente
- I FONDI PER RISCHI ED ONERI accolgono accantonamenti prudenziali a fronte di perdite o debiti di natura determinata, esistenza certa o probabile, per i quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio è incerto l'ammontare

CONTO ECONOMICO

- A) VALORE DELLA PRODUZIONE
- B) COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA (A -B)

- C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
- D) RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
- E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI

RISUTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

IMPOSTE SUL REDDITO DI
ESERCIZIO

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO (segue)

- I COSTI DELLA PRODUZIONE accolgono diverse specie di "costi di produzione": costi per l'acquisto di beni, di servizi, di godimento beni di terzi, costi del personale, ammortamenti, svalutazioni, oneri diversi di gestione.
- Posto che la classificazione dei costi è per natura, in tale macroclasse rientrano anche tutti quei costi generali non strettamente connessi alla produzione in senso stretto
- PROVENTI E ONERI FINANZIARI
- RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI sono tutti quei costi e quei ricavi che non rientrano nell'attività ordinaria

Lo schema di Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;**
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;**
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno;**
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;**
- 5) avviamento;**
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;**
- 7) altre.**

Totale.

Lo schema di Stato patrimoniale (segue)

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali

.....

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

Lo schema di Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

.....

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate;**
- b) imprese collegate;**
- c) imprese controllanti;**
- d) altre imprese.**

2) crediti:

- a) verso imprese controllate;**
- b) verso imprese collegate;**
- c) verso controllanti;**
- d) verso altri.**

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

Lo schema di Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)

.....
C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti;

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti
- 4-bis) crediti tributari;
- 4-ter) imposte anticipate;
- 5) verso altri;

Totale

Lo schema di Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)

C) Attivo circolante:

I – Rimanenze

.....

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

.....

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
- 6) altri titoli;

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) denaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

Lo schema di Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)

Passivo

A) Patrimonio netto:

I - Capitale

II - Riserva da soprapprezzo azioni

III - Riserva di rivalutazione

IV - Riserva legale

V - Riserve statutarie

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII - Altre riserve

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) altri.

Totale

Lo schema di Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)

.....
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Lo schema di conto economico (art. 2425 c.c.)

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio;

Totale

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi.

Lo schema di conto economico (art. 2425 c.c.)

B) Costi della produzione:

10) ammortamenti e svalutazioni:

- a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
- b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
- c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione;

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

Lo schema di conto economico (art. 2425 c.c.)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 - 17 +/- - 17 bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18 - 19)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono ascrivibili al n. 5);

21) oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.

La nota integrativa (art. 2427 c.c.)

Al fine di illustrare i sintetici dati quantitativi contenuti nello SP e nel CE le disposizioni di legge impongono la presentazione di un terzo documento obbligatorio: la nota integrativa.

Le finalità di questo documento sono così sintetizzabili:

- *esplicativa* delle decisioni prese in sede di valutazione;
- *descrittiva* delle voci (sintetiche) iscritte nei documenti contabili;
- *informativa / integrativa* per quei dati che per loro natura (qualitativa o extracontabile) non fanno parte dello SP e CE;

La relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.)

Consente ai destinatari del bilancio di comprendere:

- **l'andamento reddituale dell'impresa (passato e prospettico)**
- **i rischi e le incertezze alle quali l'impresa è esposta**
- **le relazioni della società con l'ambiente esterno e (eventualmente) con gli altri membri del gruppo**
- **i programmi aziendali e i piani strategici adottati**
- **le politiche d'investimento poste in essere (in particolare quelle riguardanti l'attività di ricerca e sviluppo)**
- **i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, non contenuti nei dati di bilancio ma comunque significativi**
- **le prospettive di sviluppo della gestione**

L'obiettivo ultimo è quello di consentire una verifica della coerenza tra valori esposti, risultati conseguiti e andamenti prospettati

Art 2435-bis: Bilancio in forma abbreviata

In presenza di determinati requisiti dimensionali sono consentite semplificazioni nello schema di SP e nelle informazioni da inserire nella NI, nonché l'esonero dall'obbligo di redazione della relazione sulla gestione. In particolare, le attuali disposizioni consentono alle società che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati (in considerazione degli interessi pubblici altrimenti coinvolti), la possibilità di redigere in forma abbreviata il bilancio quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità